

LA FORMAZIONE A SCUOLA

D.L. 9 aprile 2008 n.81

Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

D.L. 3 agosto 2009 n.106

Disposizioni integrative e correttive

Accordo Stato-Regioni

21 dicembre 2011

Formazione dei lavoratori art. 37

R.S.P.P. Ing. A. DEL PIANO



Lavoratore

D.Lgs. 81/08 art. 2

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Equiparati gli allievi degli istituti ... nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni ai laboratori in questione



GLI ALUNNI

▶ LAVORATORE EQUIPARATO:

- ▶ soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ▶ - l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

R.S.P.P. Ing. A. DEL PIANO

Lavoratore

D.Lgs. 81/08 art. 20

OBBLIGHI:

- **Prendersi cura della propria sicurezza e salute** e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal DdL
- Contribuire all'**adempimento degli obblighi** previsti a tutela della salute e sicurezza
- **Osservare le disposizioni e le istruzioni** impartite da DdL
- **Utilizzare correttamente** macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione
- **Segnalare** immediatamente a DdL o superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS
- **Non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- **Non compiere di propria iniziativa** operazioni non di competenza
- Partecipare ai programmi di **formazione e di addestramento** organizzati dal DdL
- Sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
- I lavoratori di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento

D. Lgs. 81/2008_Articolo 2_Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

...**il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi** e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare **momenti di alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

- o Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro costituisce un'attività di interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro.
- o Esso ha come momento centrale lo svolgimento, da parte degli studenti, di stage di lavoro presso aziende o enti che operano in vari campi in modo da fare acquisire agli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze scolastiche in un contesto lavorativo.

SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI NEI PERCORSI FORMATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La scuola è interessata dalla normativa in materia di sicurezza sia

come **soggetto passivo** — *destinatario*

*cioè delle relative disposizioni di legge , sia dal
punto di vista strutturale che da quello*

operativo inerente al proprio personale —


Sia come **soggetto attivo**, *propulsore, cioè,*

*della cultura della sicurezza nel mondo della
scuola.*

Premessa

(C.M. n. 119 del 29 aprile 1999)

... le norme sulla **sicurezza sui luoghi di lavoro** rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con una serie di adempimenti che ne conseguono, **un'opportunità per promuovere** all'interno delle istituzioni scolastiche una **cultura della sicurezza sul lavoro**, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il **coinvolgimento** e la **convinta partecipazione** di **tutte le componenti scolastiche** in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della **sicurezza sostanziale della scuola ...**



DEFINIZIONE DI FORMAZIONE

(D.Lgs. 81/08, art. 2)

❖ **Processo educativo** attraverso il quale trasferire le conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

NELLA SCUOLA...

Nella scuola la **FORMAZIONE** dei lavoratori in materia di salute e sicurezza ha una risonanza amplificata, perché ricade e agisce sugli studenti e sulla loro formazione di futuri cittadini: *solo una sensibilizzazione diffusa a questi temi permette di trasmettere anche alle giovani generazioni la consapevolezza di ciò che devono fare per conseguire quel bene prezioso che è la salute fisica e mentale.*

RIASSUNTO DELLA FORMAZIONE GENERALE: 4 ORE

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro con i seguenti contenuti:

- *Concetti di rischio - Danno - Prevenzione - Protezione*
- *Organizzazione della prevenzione aziendale*
- *Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali*
- *Organi di vigilanza, controllo e assistenza*

Questo corso può essere svolto in modalità e-Learning con verifica on line

RUOLI:

D.L.

RSPP

M.C.

RLS

DIRIGENTI

PREPOSTI

R.S.P.P. Ing. A. DEL PIANO



PREVENZIONE

Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

PROTEZIONE

Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per limitare il danno che un evento negativo, che è avvenuto, possa determinare

COSA è IL DANNO ?

Danni dovuti al lavoro



**MALATTIA
PROFESSIONALE**



INFORTUNIO

DANNO

- o Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione

- o Esempi:
 - una frattura
 - la perdita di una mano
 - un'infezione delle vie urinarie
 - la silicosi
 - una gastrite da stress

Danni dovuti al lavoro

Il concetto di danno all'integrità fisica e alla personalità morale dei lavoratori: infortuni sul lavoro e malattie professionali



Infortunio




evento dannoso alla persona che ***si manifesta in modo rapido e violento, involontario***, in occasione del lavoro e pregiudica la capacità lavorativa del soggetto interessato




inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
un'inabilità temporanea assoluta, superiore a 3
giorni di lavoro



Conseguenze...



Caratteristiche infortunio...



Caratteristiche infortunio...

L'infortunio
deriva da un
incidente



Incidente:
evento
improvviso e
non previsto

Anche se
prevedibile

INCIDENTE=INFORTUNIO MANCATO

- o Evento che ha prodotto danni solo materiali, ma che ha rischiato di causare danni anche alle persone*
- o* Convenzionalmente è detto anche **evento sentinella** perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'infornio

L'ICEBERG



MALATTIA PROFESSIONALE



evento dannoso alla persona che ***si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario*** e in occasione del lavoro



Il riconoscimento richiede la verifica del nesso di causalità tra la stessa e il tipo di lavoro svolto



MALATTIA (professionale)

- o Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in modo graduale e progressivo, è direttamente ed immediatamente identificabile in un fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro
- o In generale: ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un infortunio

FATTORI MALATTIA PROFESSIONALE

CONCENTRAZIONE AMBIENTALE
DELLA SOSTANZA PERICOLOSA

TEMPO DI ESPOSIZIONE

CARATTERISTICHE FISICHE DEL
LAVORATORE

Gli infortuni...

gli interessi
degli imprenditori
impediscono di
realizzare buone
condizioni di
sicurezza

se si
seguono
scrupolosamente
le norme, non
ci si infortuna

negli infortuni
la fatalità non esiste,
ci sono sempre
delle responsabilità

di solito
si infortuna
chi è imprudente
anche al di fuori
del lavoro

per
prevenire gli incidenti
si deve intervenire sul
comportamento
dei lavoratori

la qualità
in un'azienda
andrebbe valutata
anche sulla base
del numero
di infortuni



UN PERICOLO

Cosa è un pericolo?



Che cos'è il pericolo?

“PERICOLO”:

“proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i lett. r)

esempio:



L'”utilizzo di una macchina”



INFIAMMABILE



COMBURENTE



TOSSICO

PERICOLO (o fattore di rischio)

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato **fattore** avente il potenziale di causare danni (D.Lgs. 81/08)

- Ambiente
- Materiale/sostanza
- Attrezzatura
- Impianto
- Metodo di lavoro


In altre parole:
la presenza di **sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni** caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o forza

Che cos'è il rischio?

“RISCHIO”:

“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i lett. s)

esempio:



Impianto frenante non funzionante

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo complesso, articolato in più fasi e afferente a diversi soggetti, che, a partire dall'individuazione di un pericolo,

- ❑ stabilisce l'entità del rischio ad esso associato,
- ❑ individua le misure di riduzione/eliminazione del rischio stesso,
- ❑ programma e realizza le misure
- ❑ ne monitora l'efficacia nel tempo

PERCEZIONE DEL RISCHIO

Capacità/caratteristica/proprietà di ogni essere vivente, che si evidenzia negli atteggiamenti che assume e ancor più nei comportamenti che mette in atto quando si confronta con un rischio

PERCEZIONE DEL RISCHIO

Se da una
situazione abbiamo
un beneficio

- **il rischio ci appare
proporzionalmente ridotto**

Se da una
situazione abbiamo
uno svantaggio

- **il rischio ci appare
proporzionalmente aumentato**



Flavio, un giovane rappresentante di elettrodomestici, venne sorpreso dalla Polizia Stradale a digitare sulla tastiera del cellulare mentre guidava. Il giovane non negò l'evidenza, ma si difese sostenendo che in quel momento non stava effettuando una telefonata, bensì era intento a consultare la rubrica del telefonino per cercare il nominativo di un cliente, operazione, questa, non impegnativa e tale da non ostacolare una corretta condotta di guida.

Le sue giustificazioni non gli evitarono la multa e la conseguente perdita di punti sulla patente, cosa che per un lavoro come il suo poteva costituire un danno non indifferente. Flavio si rivolse allora ai giudici per ottenere l'annullamento del provvedimento.

– Il Codice della Strada – affermò il difensore di Flavio – vieta l'uso del cellulare durante la guida per effettuare conversazioni, prescrivendo al bisogno l'uso degli auricolari. L'impiego del cellulare per altri scopi, quale quello di consultare la rubrica, deve ritenersi lecito, perché non espressamente vietato dalla legge. Peraltro tale operazione richiede l'uso di un dito della mano ed è assimilabile a quella di modificare il volume dell'autoradio. La multa elevata deve pertanto ritenersi illegittima e va annullata.

– Il comportamento di Flavio – ribatté l'avversa difesa – è contrario al principio di legge che impone di evitare qualsiasi condotta che possa distrarre il soggetto alla guida di un veicolo, cosicché un simile comportamento, anche se non espressamente vietato da alcuna norma, è tale da giustificare la sanzione inflitta.

Se voi foste stato il giudice, a chi avreste dato ragione?

PERCEZIONE DEL RISCHIO



Se voi foste il giudice (pag. 38): Flavio perse la causa. La Corte di Cassazione, infatti, affermò che deve ritenersi illegittima qualsivoglia condotta tale da determinare, in generale, la distrazione dalla guida. L'uso del cellulare per la ricerca di un numero

nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, implica lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzo dell'apparecchio e pertanto deve considerarsi vietato. (*Sentenza del 2008. Studio avv. Gagliardi*).

"VALUTAZIONE DEI RISCHI":

"Valutazione globale e documentata di TUTTI i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione"




$$R = P \times M$$

**INDICE DI
PROBABILITÀ**

Probabilità che da una situazione di pericolo ne consegua un danno per i lavoratori.

**INDICE DI
GRAVITÀ**

Gravità delle conseguenze per i lavoratori esposti, a seguito dell'avverarsi di un evento dannoso.



Scala delle probabilità P

Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	<i>Altamente probabile</i>	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore in Azienda.
3	<i>Probabile</i>	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	<i>Poco probabile</i>	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	<i>Improbabile</i>	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Il livello di probabilità (P) stimato per l'evento è graduato secondo una scala ~~semiquantitativa~~ delle probabilità che fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e l'evento pericoloso ipotizzato.

La suddetta correlazione viene dedotta dai dati sugli infortuni o su altri valori statistici, dalla frequenza con cui si ripete una data situazione pericolosa e dalla durata dell'esposizione ai vari fattori di rischio secondo un indice i_p , calcolato come di seguito riportato:

$$i_p = (n. \text{ eventi accaduti/anno}) / (n. \text{ esposti} \times \text{operazioni/anno}).$$

Scala dell'entità del Danno D

Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	<i>Gravissimo</i>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	<i>Grave</i>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	<i>Medio</i>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	<i>Lieve</i>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Anche il livello di danno (D) ipotizzabile è graduato secondo una scala semiquantitativa di gravità del danno, come quella sopra riportata, che fa riferimento alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

Esempio di matrice di Valutazione del Rischio $R = P \times D$

P

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

D

⊕

$R > 9$

Azioni correttive indilazionabili

$5 \leq R \leq 9$

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

$3 \leq R \leq 4$

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine

$1 \leq R \leq 2$

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione


Anche la scala temporale degli interventi è legata all'attribuzione del rischio, secondo lo schema seguente:

Scala di priorità degli interventi quando le scadenze non sono espresse direttamente in altra maniera:

A	$R > 9$	Azioni correttive urgenti ed indilazionabili.
B	$5 \leq R \leq 8$	Azioni correttive prioritarie da programmare con urgenza nel breve termine.
C	$3 \leq R \leq 4$	Azioni correttive e/o migliorative non prioritarie da programmare nel medio termine.
D	$1 \leq R \leq 2$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.

NOTA: gli impegni temporali sopra esposti sono da considerarsi tempi massimi per gli adeguamenti, con le seguenti specificazioni:

- A:** entro il mese
- B:** entro due mesi
- C:** entro quattro mesi
- D:** entro un anno
- E:** misura già attuata



ADDETTI ALL'EMERGENZA	
- Int. 42 PT	U.COSTANTINI
- Int.41 PT	L.MARINI
- Int.69 PT	M.CAPPELLETTI
- Int. 42 PT	D.GATTI
- Int.72 1P	C.SCOGNAMIGLIO
- Int.72 1P	S.DI MARCO
- Int.70 2P	B.FIORUCCI
- Int.70 2P	R.SALTALIPPI

ADDETTI ALPRIMO SOCCORSO	
- Int. 69	M.CAPPELLETTI
- Int. 69	A.FERRI
- Int. 69	L-MARINI
- Int. 70	R.SALTALIPPI
- Int. 72	C.SCOGNAMIGLIO
- Int. 70	B.FIORUCCI



Normativa di riferimento per le scuole

Decreti generali per tutte le attività

D.Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

DM 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

DM 37/2008: riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione impianti all'interno degli edifici

DM 388/2003: Disposizioni sul pronto soccorso aziendale

DM 462/2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Decreti specifici e regole tecniche di prevenzione incendi per le scuole

DM 16 luglio 2014: Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido

DM 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

DM 18/12/1975: Norme Tecniche relative alla edilizia scolastica

DM 12/04/1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi (Centrali termiche)

DM 19/08/1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (aula Magna)

DM 18/03/1996: Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (Palestre)

Nella scuola operano due diversi soggetti giuridici



ENTE LOCALE

Proprietario dell'edificio scolastico

DIRIGENTE SCOLASTICO

Responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'attività

Ripartizione delle responsabilità

Le Responsabilità

SICUREZZA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

```
graph TD; A[SICUREZZA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI] --> B[ENTE LOCALE]; A --> C[ISTITUZIONE SCOLASTICA]
```

ENTE LOCALE

ISTITUZIONE
SCOLASTICA

Ripartizione delle responsabilità

Competenze



COMUNI

Scuole materne, elementari e medie
(dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)




PROVINCE

Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
(secondarie di secondo grado)




Ripartizione delle responsabilità

ENTE LOCALE



- Realizzazione
- Fornitura
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici (impianti, strutture...)

DIRIGENTE SCOLASTICO



- Adempimenti gestionali (attuazione del D.Lgs. 81/2008)



Adempimenti a cura del titolare dell'attività

DATORE DI LAVORO/ TITOLARE DI ATTIVITÀ E QUINDI ADEMPIMENTI SPETTANTI AL **DIRIGENTE SCOLASTICO**

- ✓ Nomine (RSPP, Medico Competente, ASPP)
- ✓ Richiesta del RLS alle rappresentanze sindacali
- ✓ Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- ✓ Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (omnicomprensivo di tutti i rischi compreso valutazione rischio incendio)
- ✓ Informazione e formazione del personale come da Accordo Stato Regioni
- ✓ Nomina degli addetti alla gestione dell'emergenza
- ✓ Formazione degli Addetti alla gestione dell'emergenza
- ✓ Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale
- ✓ Effettuazione delle visite mediche in base al protocollo sanitario
- ✓



Adempimenti a cura del titolare dell'attività

Deve essere predisposto **un piano di emergenza** e devono essere fatte prove di evacuazione, **almeno due volte** nel corso dell'anno scolastico.



Adempimenti a cura del titolare dell'attività

Dovrà essere predisposto un **registro dei controlli periodici** ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza:

- *degli impianti elettrici,*
- *dell'illuminazione di sicurezza,*
- ***dei presidi antincendio,***
- ***dei dispositivi di sicurezza e di controllo,***
- *delle aree a rischio specifico*
- *dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.*

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.



Adempimenti a cura del titolare dell'attività

Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale




Adempimenti a cura del titolare dell'attività

E' fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.



Adempimenti a cura del titolare dell'attività

Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza




Adempimenti a cura del titolare dell'attività

La normativa antincendio impone che le quantità di liquidi infiammabili siano limitate allo stretto necessario.

Non deve essere superato il carico di incendio

Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.



Adempimenti a cura del titolare dell'attività

Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca.



Adempimenti a cura del titolare dell'attività

Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.



La gestione dell'emergenza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

- ✓ ***prevenzione incendi e lotta antincendio,***
- ✓ ***di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato,***
- ✓ ***di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza***
- ✓ ***organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza***



La gestione dell'emergenza

Gli addetti alla gestione dell'emergenza devono essere formati in materia di:

- ✓ Prevenzione Incendi;
- ✓ Primo soccorso;
- ✓ Corretta Gestione dell'emergenza;
- ✓ Procedure da seguire in caso di emergenza.



La gestione dell'emergenza

In tutte le scuole, è fondamentale che venga redatto un **Piano di Emergenza** che consideri le varie possibili situazioni di emergenza.

In caso di emergenza è necessario che tutti sappiano cosa fare o non fare.

Le procedure di allarme e di comportamento devono essere ben **definite, conosciute da tutti e verificate** mediante l'effettuazione di almeno **due prove di evacuazione** per ogni anno scolastico.



La gestione dell'emergenza

Obiettivi di un corretto piano di emergenza



Adempimenti a cura dell'Ente Proprietario

solo se segnalati per iscritto dal Dirigente scolastico

ENTE LOCALE



Interventi Strutturali e di Manutenzione (art. 18 D.Lgs. 81/2008) ordinaria e straordinaria (art. 3 Legge 23 del 1996) per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso alle Istituzioni scolastiche.




Adempimenti a cura dell'Ente Proprietario

SISTEMA DI VIE DI USCITA

Ogni scuola, deve essere provvista di un **sistema organizzato di vie di uscita** dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno **2 uscite verso luogo sicuro per ogni piano**.

Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una **scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna**.



Adempimenti a cura dell'Ente Proprietario

IMPIANTO DI ALLARME

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.



Adempimenti a cura dell'Ente Proprietario

- ✓ **Installazione** di impianti di spegnimento automatici (ove necessario)
- ✓ **Realizzazione** di apposita rete idrica antincendio
- ✓ **Realizzazione** di *porte, portoni, corridoi, scale, rampe*, ecc. adeguate per numero, dimensioni e distribuzione
- ✓ **Installazione** di sistemi e dispositivi automatici per *l'evacuazione dei fumi e del calore* in caso d'incendio
- ✓ **Compartimentazione** di *reparti "critici"* con pareti aventi grado di resistenza al fuoco adeguato



Tabella comparativa di sintesi

	Titolare d'attività (Dirigente Scolastico)	Ente Proprietario
Impianto di allarme	Provvede a verificarne il funzionamento e ad utilizzarlo per le prove di evacuazione	Provvede a realizzarlo conformemente alla norma UNI 9795
Impianti e presidi antincendio	Provvedere a formare gli addetti alla gestione dell'emergenza in materia di prevenzione incendi che impareranno ad utilizzarle	Provvede a fornire gli estintori e a realizzare (ove necessario) impianti di spegnimento



Tabella comparativa di sintesi

	Titolare d'attività (Dirigente Scolastico)	Ente Proprietario
Uscite di emergenza e vie di fuga	Provvede a mantenerle sgombre e fruibili	Provvede a realizzarle in numero e tipologia adeguata
Stoccaggio materiali	Provvedere a conservare i materiali infiammabili in modo e quantità corretti	Provvede a creare appositi locali per lo stoccaggio dei materiali (soprattutto gli infiammabili)



Tabella comparativa di sintesi

	Titolare d'attività (Dirigente Scolastico)	Ente Proprietario
Registro dei controlli e delle verifiche	Provvede ad effettuare le verifiche di funzionamento segnalando all'Ente eventuali mancanze	Provvede ad effettuare le verifiche tecniche strumentali periodiche
Segnaletica	Provvede ad elaborare il piano di emergenza in base alla pratica di prevenzione incendi inoltrata dall'Ente Locale	Provvede a posizionare la segnaletica in maniera congruente con il piano di emergenza elaborato dal Dirigente



Organizzazione della sicurezza nella scuola

Organigramma della sicurezza scolastica




Organizzazione della sicurezza nella scuola

**LINEA GERARCHICA
DELLA SICUREZZA**
soggetti destinatari di obblighi



**LINEA COLLABORATIVA
DELLA SICUREZZA**
soggetti esperti che consigliano
o vengono consultati



Linea gerarchica della sicurezza

Datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 art. 2

Settore privato


Persona fisica titolare del rapporto di lavoro ovvero il soggetto che ha responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

Settore pubblico

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dal vertice della PA tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale e degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Linea gerarchica della sicurezza

Datore di lavoro nella scuola



*E' responsabile della sicurezza e della salute, non solo dei **docenti** e del **personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, ma anche di tutte le **persone che collaborano a qualsiasi titolo all'attività lavorativa** e degli **allievi** anche quando questi sono **equiparati ai lavoratori** perché impegnati in attività di laboratorio*



Linea gerarchica della sicurezza

Datore di lavoro

Obblighi (sintesi)

1. **Nominare** le figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza
2. Assicurare la **formazione** di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti
3. Elaborare il **DVR**
4. Individuare, programmare, attuare e aggiornare le **misure di prevenzione e protezione**
5. Assicurare l'**informazione, formazione e addestramento** dei lavoratori
6. Richiedere l'**osservanza** delle norme e delle disposizioni aziendali e l'uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuale
7. Organizzare l'**emergenza**
8. Nominare il **medico competente** e assicurare la **sorveglianza sanitaria**
9. Assicurare la **gestione della sicurezza** per garantire un miglioramento continuo

Linea gerarchica della sicurezza

Dirigente

D.Lgs. 81/08 art. 2

Persona che in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa



PREPOSTO

Persona che SOVRAINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa

NELLA SCUOLA: rientrano gli insegnanti di laboratorio e i TUTOR nei percorsi di alternanza scuola lavoro



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

Persona designata dal D.d.L. in possesso di attitudini e capacità adeguate

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza durante il lavoro

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di :

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- Autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91;
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

EMERGENZE - DISPOSIZIONI GENERALI

DATORE DI LAVORO

Organizza i rapporti con l'esterno (VV.FF., Ospedali, ecc.) per le emergenze

- Designa i lavoratori addetti alle squadre di emergenza
- Prende provvedimenti e programma gli interventi
- Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere
- Osserva i diritti dei lavoratori

DECRETI MINISTERIALI

D.M. 10/03/1998

Linee guida per la PREVENZIONE
INCENDI e per le emergenze secondo il
tipo di attività


D.M. 388/2003

Disposizioni sul PRONTO SOCCORSO
aziendale

PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

- Predisporre il piano di primo soccorso
- Organizza la squadra di primo soccorso
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Adotta cassette di Primo Soccorso o Pacchetti di Medicazione secondo la natura dei rischi e ne garantisce il controllo periodico



ADDETTI ALL'EMERGENZA E ALLA PREVENZIONE INCENDI

- Predisporre il piano di Emergenza (ove previsto)
- Effettua le esercitazioni di evacuazione (ove previsto)
- Organizza la squadra di prevenzione incendi ed evacuazione
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Organizza i controlli periodici dei presidi antincendio

Legge 09/08/2013 n.98 “Legge del fare”

- ▶ La legge prevede le seguenti modificazioni dell'articolo 32, del D. Lgs. 81/2008:
 - ▶ - **comma 5-bis:** ..gli **Istituti di istruzione e universitari** provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 37, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, gli **attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.**
-

1. Orientamenti europei e quadro normativo nazionale

- ▶ La **legge 107/2015**, ... , nei commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, sistematizza l'alternanza scuola lavoro dall'anno scolastico 2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:
 - ▶ ...
 - ▶ **e. l'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;**
 - ▶ ...
-

6. Requisiti delle strutture ospitanti

In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

- a) **capacità strutturali**, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- b) **capacità tecnologiche**, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- c) **capacità organizzative**, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

MIUR

Attività di alternanza scuola lavoro

Guida operativa per la scuola

7. Convenzioni

Nelle **convenzioni** le scuole fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle **attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:

f. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;

(...) Pertanto, i documenti di accompagnamento all'esperienza in situazione di lavoro, per lo più prodotti dalle scuole, i cui modelli in fac-simile sono proposti a titolo esemplificativo in allegato alla presente Guida, sono costituiti da:

- **patto formativo** dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro;
 - **convenzione** tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante;
 - **valutazione dei rischi** per l'attività di alternanza scuola lavoro.
-

INAIL

Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola edizione 2013

Nella “convenzione” dovranno essere esplicitati gli impegni delle parti.

Per quanto riguarda quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:

- l’ottemperanza agli obblighi di legge;
- la valutazione dei rischi specificatamente riferita all’esperienza di stage;
- l’informazione dell’allievo sui rischi generali dell’azienda e specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
- l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08;

INAIL

Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola edizione 2013

Nella “convenzione” dovranno essere esplicitati gli impegni delle parti.

Per quanto riguarda quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:

- l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08;
- la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
- la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito;
- la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza;
- la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell’istituto, del tutor aziendale e del RSPP aziendale.

INAIL

Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola edizione 2013

L'impegno per l'istituto scolastico riguarderà:

- le **garanzie assicurative** dell'allievo;
- la **formazione generale** come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
- la presenza di un **tutor** che segua l'allievo.

L'insegnante che assume il ruolo di tutor scolastico svolge un'importante funzione di raccordo tra lo studente, l'istituto e l'azienda.

(...) Dovrà essere previsto uno **specifico percorso formativo sui temi della salute e sicurezza sul lavoro**, curato dal SPP in collaborazione con il Medico competente.

Il tutor con la collaborazione del SPP dovrà organizzare un **percorso formativo rivolto ai gruppi** classi preliminarmente all'avvio agli stage, che potrà rientrare nel **modulo di formazione specifica** prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11.

MIUR

Attività di alternanza scuola lavoro

Guida operativa per la scuola

8. Funzione tutoriale

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel **docente tutor interno** e nel **tutor formativo esterno**, affiancati in molte scuole dalla figura di un **docente funzione strumentale per l'alternanza** e/o da un **referente di progetto**, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.

Fac simile convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante

Art. 5

“...il tutor interno designato dovrà essere competente ed adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - PREPOSTO”

MIUR

Attività di alternanza scuola lavoro

Guida operativa per la scuola

8. Funzione tutoriale

Tutor interno - PREPOSTO

Il **tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni:

- a) **elabora**, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) **assiste** e **guida** lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) **gestisce** le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) **monitora** le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

MIUR

Attività di alternanza scuola lavoro

Guida operativa per la scuola

8. Funzione tutoriale

Tutor interno - PREPOSTO

- e) **valuta**, **comunica** e **valorizza** gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) **promuove** l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) **informa** gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed **aggiorna** il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) **assiste** il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

MIUR

Attività di alternanza scuola lavoro

Guida operativa per la scuola

8. Funzione tutoriale

Tutor esterno - PREPOSTO

Il **tutor esterno**, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica.

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

- a) **collabora** con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) **favorisce** l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) **garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;**

MIUR

Attività di alternanza scuola lavoro

Guida operativa per la scuola

8. Funzione tutoriale

Tutor esterno - PREPOSTO

- d) **pianifica** ed **organizza** le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) **coinvolge** lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) **fornisce** all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

In particolare, per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti **si considerano assolti mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica;**

- avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
- consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

MIUR

Attività di alternanza scuola lavoro

Guida operativa per la scuola

11. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente **l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.**

NEI LABORATORI



L'accesso ad un laboratorio è (o dovrebbe) **essere consentito solo a chi conosce i pericoli** e le norme di sicurezza del luogo.

La prima volta che si entra in un laboratorio bisogna **informarsi dei pericoli** ed informarsi sulle **norme** di comportamento da seguire.



DIVIETO D'ACCESSO
ALLE PERSONE NON
AUTORIZZATE



1 Prima di utilizzare qualsiasi attrezzo concentrati su quel che stai facendo!


Questo è il primo passo per lavorare in sicurezza!

2 E' importante valutare rischi di ciò che stiamo facendo, solo così possiamo evitare incidenti !


3 Ricorda! Le misure di sicurezza sono utili solo se usate correttamente . Un casco non agganciato vola via proprio quando ne avresti più bisogno

SICUREZZA NEL VESTIARIO

alcuni lavori prevedono l'uso di indumenti di protezione particolari:
guanti, camici, grembiuli, occhiali, talvolta scarpe che vengono
chiamati **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**
Attenzione anche quel che indossi può essere fonte di pericolo
(orecchini, anelli...)!




Classificazione dei RISCHI!



Classificazione dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE





SICUREZZA NEGLI SPOSTAMENTI

usare con cura tutti i materiali e gli attrezzi controllando i movimenti ;
mai correre, urtarsi o urlare!

SICUREZZA NELLA ESECUZIONE

Utilizzare strumenti e utensili solo dopo aver capito come si usano, leggere bene le istruzioni, le schede d'istruzione, **ascoltare l'insegnante** ed informarsi!





SEGNALAZIONE DI INCIDENTI, DANNI ED ERRORI

immediatamente
all'insegnante in modo che
altri si possano far male



ORDINE E PULIZIA

L'ambiente di lavoro deve
essere tenuto pulito e
ordinato. Riporre bene
materiali e strumenti. Pulirsi le
mani dopo aver usato colle,
vernici, solventi.